

In proposito è sufficiente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui incombe sull'amministratore il dovere di portare il progetto di bilancio all'approvazione dell'assemblea dei soci. La violazione dei doveri dell'amministratore ora esaminata pare già da sola – sotto il profilo del *fumus* – idonea ad integrare i presupposti di gravità, idonei a sorreggere il provvedimento di revoca dall'incarico gestorio, senza che sia necessario esaminare ogni altra questione posta dalle parti.

Quanto al *periculum*, il Tribunale reputa che detta grave violazione dei doveri inerenti alla carica risulti foriera di pregiudizi per il patrimonio sociale, dato che, in mancanza di un'aggiornata rendicontazione della situazione economico-patrimoniale, l'organo amministrativo prosegue nell'attività gestoria senza ordine, creando per di più una situazione idonea a scoraggiare i terzi dall'intraprendere rapporti negoziali con la società, perché essi rimangono privi di informazioni ufficiali, anche in ordine all'assolvimento degli obblighi in materia fiscale.

La sig. _____ i va dunque revocata dall'incarico di amministratore di _____ srl.

Il carattere anticipatorio del provvedimento impone la regolazione delle spese da porre a carico della parte _____ i secondo il principio della soccombenza, che si determinano in dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

visti gli artt. 669bis e ss cpc; 2476 cc,

1. **revoca** la sig. _____ i dall'incarico di amministratore della società _____ srl, con sede in Milano, vial _____ n. 1;
2. **condanna** la parte _____ i alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente e dalla società in persona del curatore speciale, che si liquidano per ciascuna in € 3.000,00, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CP.

Milano, 9 maggio 2017.

Il Giudice
- Marianna Galioto -

